

In G.U. il Decreto Legge Sblocca Cantieri convertito

Nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 è stata pubblicata la Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. In vigore dal 18/06/2019.

Fatturazione elettronica. Ambito di applicazione, modalità di emissione e registrazione, autofatture, sanzioni e novità normative in una circolare delle Entrate

Fattura elettronica via Sdi: chi la deve emettere? Cosa va fatturato? Quando e come va emessa? E ancora: cosa fare in caso di fatture che presentano sia spese sanitarie che non? Cosa succede con l'imposta di bollo se la fattura viene scartata? Quale data occorre indicare nelle fatture inviate entro i 10 giorni dall'operazione? L'Agenzia delle Entrate risponde a questi e altri dubbi con la circolare n. 14/E di oggi (17 giugno 2019), che fornisce ulteriori chiarimenti sulle questioni relative agli ambiti di applicazione dell'e-fattura, alle sue modalità di emissione e registrazione, ai

criteri di compilazione delle autofatture, alle sanzioni e alle altre novità normative sull'Iva che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

Convertito in legge il cd. decreto Sblocca cantieri. Per le Srl cambiano i parametri per l'obbligo di adottare l'organo di controllo interno (o del revisore)

L'assemblea di Montecitorio, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge (A.C. n. 1898) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Al fine di superare le criticità della misura introdotta nel codice della crisi di impresa, l'articolo 2-bis decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, introdotto in sede di conversione in legge, ai commi 2 e 3 prevede, in sostanza, la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'art. 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

Contributo unificato. Pagamento tramite pagoPA esteso a tutte le Regioni

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019. Questo è quanto si legge nel decreto del Direttore generale delle finanze del 6 giugno 2019, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Operazioni di “ribaltamento” nei confronti dei consociati da società consortile per lavori e dei servizi in esecuzione del contratto di appalto. Gli effetti del mandato senza rappresentanza

Qualora il rapporto tra la Società consortile costituita per l'esecuzione di lavori e servizi in esecuzione di un contratto di appalto e i Consociati sia riconducibile all'istituto del mandato senza rappresentanza, applicabile dell'articolo 3,

terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l'operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante. In tale ipotesi, le singole società consorziate, nelle fatture emesse per il ribaltamento dei compensi percepiti dalla Società consortile, in relazione al valore dei lavori e dei servizi effettuati, devono applicare l'IVA con l'aliquota propria delle operazioni rese dalla stessa Società consortile alla "Stazione appaltante". Parimenti, alle somme addebitate dalla Società consortile alle società consorziate per il ribaltamento dei costi sostenuti per l'effettuazione dei lavori e dei servizi si applica il regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla Società consortile, mediante i contratti stipulati dalla stessa con le imprese socie consorziate o con i terzi. Questo è il principio che si ricava dalla risposta ad interpello n. 188 del 12 giugno 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Software di compilazione Isa. Rilasciato un primo aggiornamento

L'aggiornamento va a risolvere una serie di problematiche, prevedendo le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

effettuato adeguamento grafico dei loghi;
per tutti gli ISA risolto un'anomalia nell'importazione delle forniture massive.

Dichiarazioni dei redditi. Rilasciate le prime versioni dei software di compilazione

Pronti i software di compilazione e controllo per i modelli dichiarativi 2019.

Online il software per i professionisti e le imprese che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

È online in versione definitiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate "Il tuo Isa", il software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di una serie di vantaggi come l'esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l'accertamento e l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta. Gli indici di affidabilità fiscale (Isa), che a partire dalla dichiarazione Redditi 2019 sostituiscono gli studi di settore e i parametri, riguardano varie attività

economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni.

Acquisto di azioni e percezione di dividendi in valuta estera, acquisizioni monetarie e valutazioni di fine esercizio. Disciplina fiscale e contabile per i soggetti Oic adopter

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 57 del 6 giugno 2019, ha fornito alcuni interessanti risposte in merito al trattamento fiscale di singole operazioni in valuta estera effettuate da una società Oic adopter.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 14/15 del 2019

In questo numero:

- la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa;

- l'istituto della rimessione in termini nel processo tributario;
 - le note di variazione IVA nel regime speciale per il settore editoriale;
 - le note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo di natura dichiarativa;
 - la mitigazione delle responsabilità in capo al Caf o al professionista in caso di visto infedele;
 - la rivalutazione dei beni d'impresa;
 - ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019) – Istruzioni, parte generale;
 - la Flat tax per i pensionati residenti all'estero che si trasferiscono in una piccola città del Mezzogiorno;
 - l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
-

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

Con la Legge di Bilancio 2018 è stato modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi conseguiti al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate (1). Tuttavia, la stessa legge ha previsto uno

specifico regime transitorio. Su tale ultimo aspetto, con risoluzione 56 del 6 giugno 2019, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti precisazioni riguardo la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate distribuiti sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.

In particolare, l'Agenzia ritiene che la volontà del legislatore, espressa per mezzo del comma 1006, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), sia quella di salvaguardare il previgente regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale introdotto dalla legge di bilancio 2018, anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017

Cessione di bovini e suini vivi: confermate per il 2019, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione IVA 2018

Le percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento dall'art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 si applicano anche nell'anno 2019.

La conferma dell'innalzamento delle percentuali di compensazione è contenuta nel decreto 29 marzo 2019 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla

R&S: i costi per le prestazioni dell'amministratore nell'attività di ricerca e sviluppo sono eleggibili al credito d'imposta

Le spese sostenute nell'ambito dell'attività di ricerca e sviluppo imputabili all'amministratore sono eleggibili al credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche e integrazioni (da ultimo dall'articolo 1, commi 70-72, della legge 30 dicembre 2018 n. 145). Resta inteso che l'attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta dall'amministratore. È quanto si ricava dalla risposta n. 182 del 6 giugno 2019, con la quale la Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito ad una istanza presentata da una società che, in assenza di dipendenti e collaboratori, svolge l'attività di ricerca esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società stessa.

Via Giorgione n. 106, Roma. A decorrere dal 15 giugno 2019 è l'indirizzo della nuova sede legale dell'Agenzia delle entrate

In considerazione dell'imminente conclusione delle operazioni di trasferimento in Via Giorgione n. 106 degli uffici centrali dell'Agenzia, attualmente ubicati in Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 giugno 2019, individuata la data di decorrenza della nuova sede legale. Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che «A decorrere dal 15 giugno 2019, la sede legale dell'Agenzia delle entrate è trasferita da via Cristoforo Colombo n. 426 c/d a Via Giorgione n. 106, Roma.»

Manufatti su area demaniale non iscritti in bilancio. Esclusa la rivalutazione dei beni

Non si possono rivalutare i manufatti utilizzati nell'ambito della concessione demaniale non iscritti in bilancio, in

quanto realizzati da precedenti concessionari, e oggetto di devoluzione gratuita in favore dello Stato al termine di scadenza della concessione. La classificazione contabile dei beni tra quelli di terzi e la conseguente mancata di iscrizione in bilancio non consente di fruire dell'agevolazione della rivalutazione beni d'impresa in relazione a beni che insistono su area demaniale e che saranno devoluti gratuitamente allo Stato al termine della concessione. Questa in sintesi la risposta ad interpellò n. 180 del 4 giugno 2019.

**Sopravvenuto accordo
transattivo di natura
dichiarativa. Nota di
variazione IVA entro un anno
dall'operazione originaria**

Ai fini dell'emissione delle nota di variazione IVA in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo di natura dichiarativa è riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 al quale si applica il limite temporale di cui al successivo comma 3 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. In pratica, la variazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie. Questo è quanto precisano le Entrate con la risposta ad istanza di interpello del 3 giugno 2019, n. 178.

Scontrino elettronico 2019. Come individuare il volume d'affari cui la norma associa l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio

Con risoluzione n. 47 E dell'8 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate in relazione a quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, precisa come vada individuato il volume d'affari cui la norma associa l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019. In particolare, nel documento di prassi evidenziato, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, per «volume d'affari» non può che intendersi quello di cui all'articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. ...».

Pensionati che dall'estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud-Italia. Pronte le regole delle Entrate per l'imposta sostitutiva al 7%

Arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, beneficiando in tal modo di un'imposta sostitutiva pari al 7% da applicarsi a qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero. L'opzione è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca. Tale disposizione, introdotta con la Legge di bilancio 2019, è finalizzata a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera. Con il provvedimento di oggi (31 maggio 2019) del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio e revoca dell'opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2019 delle Entrate

Pubblicato il “vademecum”, aggiornato, delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Il corposo documento “omnibus” contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri delle dichiarazioni dei redditi, su deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. La maxi circolare, per ogni tipo di spesa, contiene l'elenco dei documenti che i contribuenti devono presentare, a seconda delle circostanze, al Caf o al professionista abilitato al fine dell'apposizione del visto di conformità.

Precisazione del MEF. Non necessari finanziamenti

speciali per i pagamenti PA che sono in costante miglioramento

Il MEF precisa che non c'è nessuna necessità né sono allo studio misure di finanziamento di alcun tipo, tanto meno emissioni di titoli di Stato di piccolo taglio, per far fronte a presunti ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane.

Servizio di consultazione delle e-fatture. La scelta è possibile dall'1° luglio fino al 31 ottobre 2019

Gli operatori IVA e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dall'1° luglio al 31 ottobre 2019. In caso di mancata adesione, l'Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio – 2 settembre), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 13 del 2019

In questo numero:

il nuovo regime del riporto delle perdite d'impresa per i soggetti Irpef;
gli aspetti contabili e fiscali dell'acquisto e la cessione di partecipazioni;
la chiusura delle liti fiscali pendenti (casi particolari);
le ristrutturazioni edilizie con risparmio energetico;
il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate;
il regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA dal periodo d'imposta 2018.

Requisiti Pex. Le operazioni di trasformazione non interrompono il c.d. holding period

Riguardo ai riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR per ottenere l'esenzione delle plusvalenze, l'Agenzia delle entrate con la

risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2019, in linea con suoi precedenti interpretativi e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell'articolo 170 del TUIR, ha confermato che le stesse non interrompono il computo del c.d. "holding period" (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione). In pratica, il soggetto trasformato, tiene conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando.

I riflessi fiscali di un'operazione di cessione di partecipazioni "dote" in ragione del negativo andamento della società partecipata

Con riferimento all'ipotesi in cui una società acquisisca una partecipazione pari al 50% con dote in un'altra società, in ragione della gestione deficitaria della società partecipata, l'intero ammontare della dote (nella specie, sia per la quota-parte già rilasciata a conto economico a seguito di capitalizzazione, sia per quella residua rilasciata a conto economico a seguito del trasferimento finale), in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito

imponibile al momento del realizzo ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, al ricorrere dei presupposti ivi previsti. Questo è quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 39 del 19 ottobre 2018.

In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2019.

Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2019, il Decreto *MEF* 10 maggio 2019 che innalza da 100 a 400 euro il limite per l'emissione delle cosiddette fatture semplificate. Il decreto è già in vigore.

Si ricorda che la fattura semplificata, prevista ora per importi **non superiori a 400 euro**, consente, senza precludere l'esercizio del diritto alla detrazione, di riportare gli elementi "tradizionali" di cui al primo periodo della lettera e) del richiamato articolo 21-*bis* del D.P.R. 633/72

(ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, in alternativa, di riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Nella fattura semplificata, inoltre, l'operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta, essendo sufficiente indicare l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Da ultimo, la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale. Ulteriore semplificazione è quella di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico.

Tale semplificazione non è ammessa per le seguenti operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993;

b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Si tratta delle operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell'inversione contabile, per le quali in fattura deve essere apposta l'annotazione «*inversione contabile*».

Come già chiarito [circolare n. 15/E del 2015](#), la scissione dei pagamenti non si applica alle operazioni certificate mediante fattura semplificata.

Nella **fattura elettronica semplificata**, il campo **"TipoDocumento"** da compilare deve contenere le seguenti casistiche:

- fattura semplificata (TD07);
- nota di credito semplificata (TD08).

Principali documenti di prassi sulla fattura semplificata

In una circolare tutte le novità fiscali della legge di stabilità 2013 e del decreto-legge "Crescita 2.0"

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 3 maggio 2013](#): *«NOVITÀ FISCALI – Legge di stabilità 2013 e Decreto-Legge "Crescita 2.0" – D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 17/12/2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» – [L. 24/12/2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(Legge di stabilità 2013\)](#)» – Primi chiarimenti»*

Le novità per la fatturazione elettronica e le risposte ai quesiti in tema di fattura differita e semplificata

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 24 giugno 2014](#): *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Modifiche alla disciplina per il recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di IVA – Risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione – Artt. 21, e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi da 325 a 328, della [L. 24/12/2012, n. 228](#)»*

Ulteriori chiarimenti in ordine all'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex legge 398/91. Esclusione

anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015](#): «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – DM del 20/02/2015»

Il testo del decreto Mef

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, recante: «*Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata*», Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 220-bis, il quale prevede che gli Stati consentono ai soggetti passivi, tranne che per alcune specifiche operazioni, di emettere fattura semplificata quando la stessa è di importo non superiore a cento euro o quando modifica fatture iniziali, e l'art. 238, il quale prevede che gli Stati, previa consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, possono consentire di emettere fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 21-*bis* il quale prevede, al comma 1, che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a cento euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto e, al comma 3, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare il limite di importo della fattura semplificata fino a quattrocento euro;

Ritenuta la necessità innalzare a quattrocento euro l'ammontare complessivo per il quale la fattura può essere emessa in modalità semplificata;

Vista la consultazione del Comitato IVA effettuata dall'Italia, ai sensi dell'art. 238 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in data 12 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1

Limiti di importo per le fatture semplificate

1. La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell'art. 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione illustrativa del Decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019

La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevede, all'articolo 220-*bis*, che gli Stati consentono ai soggetti passivi di emettere la fattura in modalità semplificata quando l'importo della stessa è di ammontare non superiore a cento euro o quando il documento modifica una fattura iniziale, stabilendo, altresì, le ipotesi in cui la fattura semplificata non può essere emessa.

Il successivo articolo 238 accorda agli Stati la possibilità di consentire l'emissione della fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro, alle condizioni da essi stabilite, previa consultazione del Comitato IV A.

L'articolo 21-*bis* del DPR n. 633 del 1972, inserito dall'articolo 1, comma 325, lettera e), della [legge n. 228 del 2012](#), prevede, in conformità alla normativa europea, che possano essere emesse in modalità semplificata fatture di ammontare complessivo non superiore a euro cento e fatture rettificative di cui all'articolo 26 del medesimo decreto e che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, il suddetto limite di cento euro possa essere innalzato fino a quattrocento euro.

Il presente decreto, adottato ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 21-*bis* e previa consultazione del Comitato IVA, dispone, pertanto, che le fatture possono essere emesse in modalità semplificata se di importo complessivo non superiore a euro quattrocento.

Il processo di fatturazione risulta, pertanto, semplificato, senza pregiudizio, tuttavia, per l'attività di verifica, la quale risulta, peraltro, potenziata dalla introduzione dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica.

La fattura semplificata di cui al citato articolo 21-*bis* è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi.

In particolare, il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale, se stabilito nel territorio dello Stato, o mediante il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se non stabilito nel territorio dello Stato, anziché mediante gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall'articolo 21, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio).

Nella fattura semplificata, inoltre, **l'operazione può essere descritta in modo sintetico** e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta, essendo sufficiente indicare l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Il presente decreto non fa venir meno l'applicazione delle restanti previsioni di cui all'articolo 21-*bis* e, in particolare, la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le fatture rettificative di precedenti documenti di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, e il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (operazioni di cui articolo 21, comma 6-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972)

Commercialisti a Tria, ISA ancora non disponibili, serve una proroga dei termini di versamento

Prorogare i termini di versamento delle imposte e quelli per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche e confermare la possibilità di invio tramite Pec dei moduli di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Sono le richieste formulate dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, in due distinte lettere, inviate rispettivamente al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e al Capo Divisione Servizi dell'Agenzia delle Entrate, Paolo Savini.

Antiriciclaggio: diffuse le linee guida per i commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha approvato il documento "Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela", conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)", redatto dai gruppi di lavoro: "valutazione del rischio", "adeguata verifica" e "conservazione".

Scomputo dall'importo lordo da pagare per la definizione delle liti fiscali: l'Agenzia risponde a due interpelli

Con due risposte ad altrettanti interpelli (nn. 141 e 154), l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione degli importi dovuti per la sanatoria del contenzioso in relazione al precedente utilizzo altri di istituti mitigatori delle sanzioni.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 12 del 2019

In questo numero:

- le perdite su crediti e la correzione di errori contabili;
 - le nuove cause ostative al regime forfetario;
 - le la sanatoria delle violazioni formali.
-

Regime speciale IVA editoria. Il metodo della forfettizzazione della resa non esclude la variazioni IVA di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

Con riguardo al regime speciale IVA monofase per l'editoria, la variazione IVA, possibile solo per i fatti previsti dall'articolo 26 provabili contabilmente e con la relativa documentazione probatoria, anche in assenza di fattura, trattandosi di sistema con tassazione unica alla fonte, deve ritenersi ammessa anche nel caso in cui l'imposta IVA sia determinata con il criterio della forfettizzazione della resa. La scelta di tale criterio – laddove possibile – non deroga ai principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano l'IVA. Tali principi legittimano, pertanto, il recupero dell'imposta monofase già assolta sul prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, qualora venga meno, a posteriori, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, la cessione dei prodotti editoriali da parte dell'editore. In tale ipotesi, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta versata può essere detratta) al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (nella specie, passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato preventivo).